

CITTÀ' DI MOTTOLA
Provincia di Taranto

*Allegato sostanziale alla
deliberazione C.C./98*

36 del 8/4/98

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE

- Art. 1 Istituto del Difensore Civico
- Art. 2 Elezione del Difensore Civico (Requisiti, incompatibilità e ammissibilità)
- Art. 3 Durata in carica
- Art. 4 Cessazione dalla carica
- Art. 5 Funzioni
- Art. 6 Interventi
- Art. 7 Limitazioni degli interventi
- Art. 8 Ambito di competenza
- Art. 9 Diritto di accesso
- Art. 10 Provvedimenti
- Art. 11 Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 12 Rapporti con la Giunta Comunale e con le Commissioni Consiliari
- Art. 13 Rapporti con il Segretario Generale e con i Dirigenti
- Art. 14 Sedi ed attrezzature
- Art. 15 Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Lo Statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico assicura ai cittadini ed agli altri soggetti singoli o associati, le garanzie previste:
 - dall'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142;
 - dal Capo IV dello Statuto stesso;
 - dall'art. 17, comma 39 della legge 15.5.1997, n. 127.
2. L'ufficio del Difensore Civico è affidato ad un cittadino residente nel Comune di Mottola, eletto secondo le norme dello Statuto, che organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.
3. L'ufficio del Difensore Civico è istituito presso il Comune a garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
4. Il difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle vigenti norme.

ART. 2 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO (Requisiti, incompatibilità e ammissibilità)

1. Il Difensore Civico è scelto tra cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

SONO INELEGGIBILI

2. I cittadini di cui all'art. 2 della legge 23.4.1981, n. 154 (magistrati, funzionari di polizia, militari, consiglieri provinciali, consiglieri regionali, dipendenti A.S.L. ecc. che esercitano le funzioni nel territorio, ecclesiastici e ministri di culto, i componenti di Organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'Amministrazione, i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Amministrazione, ecc);

SONO INCOMPATIBILI:

3. i consiglieri comunali, gli assessori e il Sindaco in carica, il Segretario Generale, i dipendenti comunali, coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni politiche ed amministrative e chiunque abbia incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito;
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio Comunale;
5. i cittadini di cui all'art. 3 e seguenti della legge 23.4.1981 n. 154 (chi direttamente o indirettamente gestisce un servizio del Comune, il consulente legale, amministrativo e tecnico dell'Amministrazione, chi ha lite pendente con il Comune, chi - con sentenza passata in giudicato - è stato riconosciuto responsabile di un fatto compiuto in danno del Comune, chi per un debito liquido ed esigibile è stato legalmente messo in mora, l'amministratore che non ha reso un conto finanziario, ecc).

6. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dallo Statuto comunale. La lista dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale è redatta dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, previo avviso pubblico emanato dal Presidente del Consiglio Comunale entro sette giorni dal suo insediamento. I candidati, oltre al possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la mancanza di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento.

7. Ciascun candidato aspirante alla carica di Difensore Civico presenterà al Presidente del Consiglio una domanda contenente i propri dati anagrafici e l'elenco dei documenti allegati attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

- eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- compatibilità con l'esercizio delle funzioni di Difensore Civico del Comune di Mottola;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
- diploma di laurea in: Giurisprudenza, o equipollente.
- di non essere stato destituito da impiego o funzione pubblica

Nella domanda, il candidato dovrà altresì specificare di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti giudiziari in corso, ovvero di avere in corso dei procedimenti giudiziari, indicandoli.

Alla domanda dovrà essere allegato un *curriculum vitae*, con l'indicazione dell'attività professionale espletata all'atto della sua presentazione.

ART. 3 DURATA IN CARICA

1. a) Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, e comunque fino all'elezione del successore.
- b) Il Difensore civico può essere confermato una sola volta.
- c) Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva e con le modalità indicate dallo Statuto. Il subentrante cessa dalla carica alla scadenza già prevista.

ART. 4 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata previsto dallo Statuto e dal regolamento:
 - a) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2 a);

b) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2 b);
c) per dimissioni presentate dall'interessato.

In tali casi il Presidente del Consiglio deve procedere ai sensi e per gli effetti dello Statuto.

2. Il difensore Civico può essere revocato o dichiarato decaduto:

a) può essere revocato per gravi violazioni di legge o per motivi connessi con il mancato esercizio delle sue funzioni ovvero straripamento nell'esercizio delle stesse o per documentata inefficienza.

La revoca è proposta con mozione da almeno un quinto dei consiglieri e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi o da almeno 350 elettori del Comune di Mottola; la mozione è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio, se nei termini della procedura, altrimenti in quello successivo, ed è approvata con la maggioranza di due terzi del Consiglio Comunale;

b) può essere dichiarato decaduto per la sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, o per una delle cause previste dalla legge per i consiglieri comunali e provinciali, ovvero nei casi previsti all'art. 2, commi 3 e 4. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico con le stesse modalità sopra previste per la revoca.

3. Gli atti deliberativi che dichiarano la revoca sono notificati al Difensore Civico entro 15 giorni dalla loro esecutività, e lo stesso cessa dalla carica a far data dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica.

4. La pronuncia di decadenza del Difensore Civico ha effetto immediato.

ART. 5 FUNZIONI

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi o di qualunque altro tipo di interessi dei cittadini.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari dei servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento entro venti giorni; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere, entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto da adottare non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

8. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale nei casi previsti dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.5.1997, n. 127.

ART. 6 INTERVENTI

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a) prestano attività di lavoro dipendente, professionale, artistico o di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale, da chiunque abbia interessi giuridicamente tutelabili o comunque protetti nei confronti del Comune; gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri o apolidi, per i quali ricorrano le condizioni sopra previste alla lettera a) e alla presente, senza particolari formalità, verbalmente o per iscritto, e non sono soggetti ad oneri o a spese di procedura;
- c) da un quarto dei consiglieri comunali per i casi previsti dall'art. 17, comma 38, della legge 15.5.1997, n. 127.

2. L'intervento del Difensore Civico non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo articolo 8.

ART. 7 LIMITAZIONI DEGLI INTERVENTI

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i singoli consiglieri comunali in carica nel comune;
- b) il Segretario Generale ed i Revisori dei conti del Comune;
- c) gli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti delle Istituzioni, Enti, Aziende e dei Consorzi del Comune o ad esso convenzionati, nonché delle Aziende concessionarie di servizi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro. Più precisamente tutta la materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

ART. 8 AMBITO DI COMPETENZA

1. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

2. Non rientrano nella competenza del Difensore Civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti alla contrattazione sindacale.

3. Il Difensore Civico sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.

4. Il Difensore Civico qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

5. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri Enti, il Difensore Civico ne informa il richiedente.

ART. 9 DIRITTO DI ACCESSO

Il Difensore Civico, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 31.12.96, n. 675, per l'esercizio delle sue funzioni, ad istanza di terzi o d'ufficio, ha diritto:

- a) di chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare atti e/o documenti relativi al suo intervento;
 - c) di acquisire tutte le informazioni disponibili sulle procedure, sugli atti e documenti;
 - d) di ottenere copie di tutto quanto ritenuto utile e necessario all'espletamento delle sue funzioni.
- Le notizie, gli atti e le informazioni devono essere fornite al Difensore Civico con la massima esattezza e completezza, verbalmente e, se richiesto, per iscritto. La risposta scritta viene consegnata entro 10 giorni e comunque nei termini previsti dal regolamento di accesso per gli Amministratori agli atti ed alle informazioni.

ART. 10 PROVVEDIMENTI

Il Difensore Civico può chiedere ai Dirigenti o ai Responsabili dei Servizi di avviare l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo le norme vigenti, nei confronti di un dipendente dell'Ente, azienda o istituzione, il quale:

- a) ritardi o impedisca al Difensore Civico, senza giustificata causa, l'accesso alle notizie, informazioni, consultazioni o rilascio di copie di cui al precedente art. 10;
- b) non rispetti il termine massimo previsto nel regolamento dell'accesso agli atti ed alle informazioni;
- c) ostacoli, ritardi o impedisca in via generale l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico senza fondati motivi;
- d) si rifiuti e non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento al fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento.

Dei provvedimenti assunti in applicazione del presente articolo, il Difensore Civico dà contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio.

ART. 11 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché richieste di miglioramento o adeguamento della sede di lavoro, potenziamento dei mezzi e del personale a disposizione.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione della stessa e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.
4. Il Difensore Civico è invitato all'apposita seduta di Consiglio Comunale nella quale sarà discussa la relazione.
5. Il Consiglio Comunale, sentita la relazione del Difensore Civico, può adottare risoluzioni sulle materie di propria competenza ed esprimere indirizzi di competenza della Giunta Comunale e, quindi, disporre le forme e le modalità con le quali diffondere la relazione stessa.

ART. 12 RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE E LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle sue funzioni, sia dalla Giunta Comunale che dalle Commissioni Consiliari.

2. La Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni su problemi particolari all'esame di entrambi.
3. In casi di particolare importanza e gravità il Difensore Civico invia speciali relazioni al Sindaco, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

ART. 13

RAPPORTI CON IL SEGRETARIO GENERALE E CON I DIRIGENTI

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio delle sue attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario Generale informa immediatamente il dirigente del Servizio o dell'unità operativa dal quale dipendono i funzionari interessati dagli interventi del Difensore Civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e dei funzionari tutta la collaborazione nel modo più completo ed efficace.
3. Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

SEDI ED ATTREZZATURE

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
2. Le relative spese, ivi comprese quelle postali e telegrafiche, sono a carico dell'Amministrazione, che individua apposito capitolo nel Bilancio annuale.
3. La notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali o tramite il servizio postale nazionale.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al favorevole esame di legittimità, da parte del competente Comitato Regionale di Controllo, della relativa delibera consiliare di approvazione.
2. La sua attuazione avviene, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, dalla data di elezione ed entrata in carica del Difensore Civico.